

Marco Nicola Miletta

*Diritto privato e funzione economico-sociale:
radici bettiane d'una formula*

L'occasione dell'incontro promosso dall'Istituto Betti su *La funzione sociale nel diritto privato* e l'invito ad affiancare il fraterno amico Francesco Macario nella cura d'un volume che di quell'incontro raccoglie gli atti mi hanno indotto ad approfondire le matrici bettiane della formula.

Il doppio aggettivo *economico-sociale*, spesso associato al lemma *funzione*, ricorre, com'è noto, con frequenza nella riflessione civilistica del giurista camerte. Ne *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione* (1920) Betti, trentenne professore straordinario di Diritto romano all'Università di Camerino, distingueva tra l'«essenza economica» della prestazione debitoria, consistente in una oggettiva «attribuzione di utilità», e un più circoscritto dovere, soggettivo e giuridico, dello stesso debitore di tenere il contegno impostogli (fare, non fare, dare). L'insistenza sul «substrato economico del rapporto d'obbligazione» lo portava a dissentire dal Carnelutti, al quale egli rimproverava d'aver *amalgamato* «il punto di vista *economico-sociale*» e quello «propriamente *giuridico* (cioè formale)» e, di conseguenza, d'aver *giuridicizzato* «l'aspetto economico della prestazione», restandone peraltro, a sua «insaputa, dominato»¹. L'obbligazione,

¹ E. BETTI, *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Tipografia Cooperativa, Pavia 1920, pp. 158-162; ivi, pp. 161-162, nt. 40 la polemica verso Carnelutti (cstv. di Betti). Ivi, p. 11, l'A. osservava come il diritto soggettivo constasse specularmente non solo d'un potere giuridico formale, ma anche d'un «contenuto economico-sociale» (interesse, aspettativa) che ne costituiva il versante materiale. L'opera bettiana del 1920, che sviluppava il saggio *Sul valore dogmatico della categoria 'contrahere' in giuristi Proculiani e Sabiniani*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano», 28 (1915), pp. 3-96 e 329-333, figura ora, insieme con F. CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, nella prima parte del vol. *Diritto sostanziale e processo*. Con presentazione di N. Irti, Giuffrè, Milano 2006, pp. 125-127 (ivi, p. 127, nt. 40 la critica a Carnelutti); ivi, p. 14 l'accenno al diritto soggettivo. Oggetto della critica di Betti cui si fa riferimento nel testo era F. CARNELUTTI, *Appunti sulle obbligazioni*, in «Rivista di diritto

proseguiva il giovane romanista, raggiungendo l'«immediato *scopo economico* [...] adempie la funzione economico-sociale di soddisfare certi determinati interessi»: tale funzione, tutelata dall'ordinamento, era «la causa del negozio giuridico». Sul punto egli riconosceva il magistero di Scialoja, Simoncelli, De Ruggiero; e registrava una qualche consonanza con la dottrina tedesca. Non con Kelsen, però, la cui proposta di escludere dal novero delle «scienze giuridiche ogni considerazione dello scopo» gli pareva comportasse, nel diritto privato, la rinuncia a costruire il concetto di causa².

L'ottica funzionalistica si sarebbe dispiegata appieno negli studi sul negozio giuridico. Anche in quest'ambito Betti mise a profitto intuizioni da tempo circolanti nella 'romanistica-civilistica' italiana. Un lungo saggio del 1899-1900 del suo maestro Gino Segrè aveva dimostrato come nel diritto romano e in quello germanico l'«intenzione diretta a conseguenze giuridiche» non costituisse «requisito essenziale» di esistenza del negozio: e aveva sostenuto, per converso, che l'ordinamento giuridico protegge, di massima, «gli intenti pratici delle parti»³.

Risalivano, forse, anche a queste letture formative la veemenza bettiana contro il «dogma della volontà»⁴ e l'opzione per una teoria negoziale saldamente

commerciale», 1915, I, pp. 525-617, poi confluito in F. CARNELUTTI, *Studi di diritto civile*, «Athenaeum», Roma 1916, pp. 243-326.

² BETTI, *Il concetto della obbligazione*, cit. nt. 1, pp. 163-165; ivi, p. 164, nt. 46 per le citazioni di Scialoja, Simoncelli e De Ruggiero (rispetto ai quali egli rivendicava sommessamente d'aver sottolineato il nesso tra causa negoziale e rapporto obbligatorio nonché la funzione economico-sociale di entrambi) e il riferimento a Kelsen. La dottrina tedesca con la quale Betti ravvisava una sintonia (ivi, pp. 164-165) era quella che aveva configurato come un *dover-avere* la posizione (giuridica) del creditore. Cfr. anche ID., *Il concetto della obbligazione*, cit. nt. 1, pp. 129-130 e ivi, p. 129, nt. 46. Secondo G.B. FERRI, *La causa nella teoria del contratto*, in ID. – C. ANGELICI, *Studi sull'autonomia dei privati*, Utet, Torino 1997, p. 97 ss., spetta al De Ruggiero e al Betti, piuttosto che a Scialoja, la paternità italiana della formula *funzione economico-sociale* quale causa del contratto.

³ G. SEGRÈ, *Studi sul concetto del negozio giuridico secondo il diritto romano e secondo il nuovo diritto germanico*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXVIII (1899), fsc. II-III, pp. 161-253 (le citaz. sono alle pp. 161 e 185); ivi, XXIX (1900), fsc. I-II, pp. 1-45 (nonché in estr. Fratelli Bocca Editori, Torino 1900). Include questo «importante studio» tra gli scritti che precorsero la teoria negoziale bettiana G.B. FERRI, *Introduzione* a E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*. Ristampa corretta della II edizione. Introduzione di G.B. Ferri, a cura di G. Crifo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994, p. VIII.

⁴ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile italiano redatto da diversi giureconsulti sotto la direzione di Filippo Vassalli [...]. Volume Quindicesimo, Tomo Secondo*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1943, pp. 44-51. L'A. (ivi, p. 42) considerava il «dogma della volontà» parto della «concezione individualistica [...] non ancora estirpato dalla odierna dogmatica». Cfr. anche ID., *Teoria generale del negozio*

ancorata ad una *socialità* dal compiaciuto tratto pre-giuridico. Non lasciava àdito a fraintendimenti l'*incipit* della voce *Negozio giuridico*, firmata da Betti per l'*Enciclopedia italiana* e pubblicata nel 1934: «Gl'interessi e i rapporti che il diritto privato disciplina esistono nella vita sociale indipendentemente dalla tutela giuridica». I negozi, scandiva lo studioso poco oltre, «sogliono avere la loro genesi nella vita di relazione: sorgono e si sviluppano spontaneamente sotto la spinta dei bisogni, per adempiere svariate funzioni economico-sociali, fuori dall'ingerenza di ogni ordine giuridico»⁵.

Da simili premesse Betti avrebbe desunto la bussola metodologica: nell'indagine sull'autonomia privata «occorre portare, specie nell'ambiente della società moderna, un grado di sensibilità sociale, del quale il vecchio individualismo dei giuristi non aveva sentore»⁶. L'affondo polemico

giuridico (1994), cit. nt. 3, rispettiv. pp. 57-73 e p. 54 (brani già presenti nell'ed. 1943); ivi, p. 57 l'A. rincarava la dose, definendo «sialba e incolore» la tratlizia definizione del negozio come «manifestazione di volontà»; ivi, p. 175 per un ulteriore riferimento al predominio del «pregiudizio soggettivistico». Nel recensire criticamente G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Cedam, Padova 1946, fu lo stesso E. BETTI, *Una teoria del negozio giuridico*, in «Giurisprudenza Italiana», XCIX (1947), IV, coll. 137 ss., ora S. RODOTÀ (a cura di), in *Il diritto privato nella società moderna*, il Mulino, Bologna 1971, p. 233 ss. (e spec. p. 242) a rivendicare il superamento dell'individualismo in nome di un ideale di solidarietà sociale. Sul punto v. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano 2000, p. 236; per un'intelligente rilettura della polemica tra Betti e Stolfi cfr. M. GRONDONA, *Il contratto, l'ordinamento giuridico e la polemica tra Emilio Betti e Giuseppe Stolfi*, in «Comparazione e diritto civile», 2010, pp. 1-31 e spec. p. 21. N. IRTI, *Itinerari del negozio giuridico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7 (1978). *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*, pp. 396 e 417 (il saggio è ora rifluito nel vol. dello stesso N. IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 1-39) colloca tra il 1935 e il 1943 «il passaggio dal vocabolario della 'volontà' al vocabolario degli 'interessi'»; ivi, p. 400 l'A. registra però una certa «leggerezza» o «pigrizia critica» nel ricondurre gli scritti bettiani degli anni Trenta e Quaranta alla categoria dell'anti-volontarismo. Sulla valenza anti-pandettistica e anti-borghese del rifiuto bettiano dell'individualismo atomistico cfr. A. SCHIAVONE, «Il nome» e «la cosa». *Appunti sulla romanistica di Emilio Betti*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), cit. in questa nt., pp. 304-305; M. BRUTTI, *Da Scialoja a Betti. Proposte e polemiche per un nuovo codice*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano», 106 (2012), vol. 2, pp. 1-96, ora in M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Giappichelli, Torino 2013, p. 121.

⁵ E. BETTI, *Negozio giuridico*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, XXIV, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1934, p. 505. Espressioni analoghe in E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Cedam, Padova 1942, pp. 94-95. Sottolinea la natura pre-giuridica dell'autonomia privata bettiana IRTI, *Itinerari*, cit. nt. 4, p. 402.

⁶ BETTI, *Teoria generale del negozio*, cit. nt. 3, p. 171. La I ed. rimontava al periodo bellico (1943: è l'ed. cit. nt. 4). La II ed. vide la luce nel 1950; nel 1960 apparve la terza ristampa della II ed., riprodotta dall'ed. 1994.

campeggia nella *Teoria generale del negozio giuridico*, ma non nella prima edizione del 1943: a conferma che, nel rimetter mano al volume, l'Autore si determinò a replicare ai contraddittori rinserrando le argomentazioni a sostegno della sua visione *sociale* del diritto privato⁷.

Nell'architettura negoziale bettiana la causa fungeva da raccordo tra l'universo delle relazioni socio-economiche e le griglie coartanti del diritto. Intorno alla *causa* era costruito il capitolo III (*Funzione del negozio giuridico*) della *Teoria generale del negozio*. Betti la identificava senza tentennamenti «con la *funzione economico-sociale* del negozio intero, ravvisato spoglio della tutela giuridica, nella *sintesi* de' suoi elementi essenziali». Non solo. Fedele ad un approccio 'arioso' al tema, egli sottolineava come la peculiarità della causa negoziale rispetto ad altri comparti dell'ordinamento risiedesse nel «richiamo a categorie extragiuridiche»⁸.

Restava però irrisolto il nodo del *riconoscimento* dell'autonomia privata da parte dell'ordinamento giuridico. Si trattava, cioè, di capire se la legge *recepisse* il negozio trasformandolo in fattispecie precettiva ovvero se si limitasse ad *incorporarlo* conferendo diretta rilevanza giuridica ad un'auto-regolamentazione maturata nella sfera sociale⁹. Le pagine del Betti non erano, in proposito, scevre da aporie, sintomo forse d'un sincero rovello. Sia la citata voce dell'*Enciclopedia Treccani* sia la *Teoria generale del negozio* proclamavano che i negozi nascevano «nella vita di relazione»; che la «sanzione del diritto» si presentava «come qualcosa di aggiunto e

⁷ Così GROSSI, *Scienza*, cit. nt. 4, p. 303, con riguardo a un complessivo raffronto tra le edd. 1943 e 1950 della *Teoria generale del negozio giuridico*. I principali dissensi dall'impostazione di Betti erano provenuti da Giuseppe Stolfi (cfr. *supra*, nt. 4) e Salvatore Pugliatti (cfr. *infra*, nt. 9).

⁸ BETTI, *Teoria generale del negozio* (1943), cit. nt. 4, p. 119. *Ivi*, nt. 9 l'A. assimilava la funzione relazionale e sintetica svolta dalla causa negoziale a quella della *ragione* nella logica hegeliana. La definizione di causa è letteralmente ripetuta da ID., *Teoria generale del negozio giuridico* (1994), cit. nt. 3, p. 180 (ove si aggiunge, rispetto alla I ed., la locuzione «come totalità e unità funzionale in cui si esplica l'autonomia privata»); *ivi*, nt. 19 compariva ancora il rinvio a Hegel; *ivi*, p. 181 «il richiamo a categorie extragiuridiche».

⁹ L'alternativa è posta da IRTI, *Itinerari*, cit. nt. 4, pp. 409-412, il quale interpreta il pensiero bettiano propendendo per la seconda ipotesi. Non del tutto convinto della tesi irtiana, in virtù delle numerose «zone d'ombra» che residuano nelle pagine di Betti, si dichiara FERRI, *Introduzione*, cit. nt. 3, pp. XIX-XXII. Già S. PUGLIATTI, *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in «Rivista di diritto commerciale», 1947, I, p. 13 ss., poi in S. PUGLIATTI, *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica*, Giuffrè, Milano 1951, p. 109 ss., e in ID., *Scritti giuridici*, Giuffrè, Milano 2011, III, pp. 223-227 aveva segnalato l'«ambiguità», anzi l'«erroneità», della tesi bettiana sulla causa negoziale, foriera di *contaminatio* tra profili giuridici (la struttura del negozio) e socio-economici (la funzione) e fondata sull'«assurdo psicologico» d'un «movente astratto, sociale, tipico».

di logicamente posteriore» rispetto ad un autoregolamento sentito come impegnativo già «dalla coscienza sociale»; che gli schemi negoziali erano meri «strumenti» approntati dall'ordinamento per consentire ai privati di auto-normare i propri interessi. Tale strumentalità rispecchiava la dimensione *dinamica* del diritto, perennemente chiamato a *rinnovare* la «distribuzione dei valori economici e sociali esistenti»: un rinnovamento che, «in un ordinamento incardinato sulla proprietà individuale», non poteva che affidare all'auto-disciplina degli interessati – e, quindi, allo strumento negoziale – la circolazione dei beni¹⁰.

Tuttavia l'enfasi bettiana sullo 'spontaneismo' di un'autonomia privata immersa nelle relazioni sociali e persino l'idea che il negozio fosse posto a disposizione dei privati per consentire loro di «comandare in casa propria» non inibivano affatto all'«ordine giuridico» – ecco la contraddizione cui prima si accennava – di valutare i *tipi* negoziali e gli scopi ad essi sottesi «alla stregua della rilevanza sociale» e in conformità «alla socialità della sua funzione ordinatrice»: all'esito di questo 'vaglio', l'ordinamento decideva se *ignorare, riconoscere o combattere* le figure negoziali create dai privati. Un filtro ingombrante, come si arguisce: e comunque poco 'liberale'. Né fuggiva il sospetto, a chiusura del ragionamento, l'ellittica definizione del negozio come atto di autonomia privata «al quale il diritto ricollega gli effetti più conformi alla funzione economico-sociale che ne caratterizza il tipo»¹¹.

Il giudizio di conformità immaginato da Betti implicava una verifica *ab externo* dell'autonomia privata. Del resto, se la prima stesura della *Teoria generale* affermava che in ogni negozio erano logicamente distinguibili un regolamento d'interessi privati e «una ragione pratica tipica ad esso immanente, una “causa”, un interesse sociale»¹², le successive edizioni specificavano che il suddetto «interesse sociale» doveva essere «oggettivo e socialmente controllabile» e che il termine *causa* andava inteso nell'accezione deontologica, ossia «attinente all'esigenza di socialità che presiede alla funzione ordinatrice del diritto»: il potere di autonomia – insisteva ora lo studioso a scanso di equivoci – non era esercitabile «in contrasto con la

¹⁰ BETTI, *Teoria generale del negozio* (1943), cit. nt. 4, pp. 33-38; ID., *Teoria generale del negozio* (1994), cit. nt. 3, pp. 44-49. Il testo si limitava a rimpolpare la voce *Negozio giuridico* cit. nt. 5, p. 505. Rimarca la rilevanza del passaggio sul carattere 'aggiuntivo' e *a posteriori* del riconoscimento FERRI, *Introduzione*, cit. nt. 3, p. xi.

¹¹ BETTI, *Teoria generale del negozio* (1943), cit. nt. 4, pp. 41-42 (a p. 41 l'espressione «comandare in casa propria»); ID., *Teoria generale del negozio* (1994), cit. nt. 3, pp. 52-55 (a p. 52 «comandare in casa propria»). Analoga, ma non identica, la definizione contenuta nella voce *Negozio giuridico* cit. nt. 5.

¹² BETTI, *Teoria generale del negozio* (1943), cit. nt. 4, p. 113.

funzione sociale» né sviandolo «dalla sua destinazione»¹³.

Il controllo operato dall'ordinamento si palesava, insomma, ben più stringente di quanto non lasciassero intendere altre asserzioni che pure l'Autore conservò nel testo della *Teoria generale del negozio*, come quella secondo cui taluni contratti «sogliono germogliare nella vita sociale, all'infuori di ogni tutela» giuridica¹⁴. Slanci che senza dubbio disvelano, «dietro lo schermo» d'un serrato dogmatismo, un «senso della limitatezza del diritto» e addirittura «un'impetuosa vena di *anti-normativismo*». E che però coesistono, nella stessa monografia, con una latente pretesa 'conformativa', ossia con la pacifica accettazione del potere-dovere dell'ordinamento di incanalare l'autonomia privata nel calco di *tipi* negoziali previamente individuati. Se inquadrata da questa prospettiva, «l'autonomia negoziale» tratteggiata dal maestro camerte denota una propensione conservatrice: essa «*postula un dato ordinamento dell'economia e della società*», imperniato sulla «proprietà individuale»; e il negozio non fa che proiettare nella sfera del giuridico assetti economici e sociali consolidati¹⁵.

Le medesime coordinate ideologiche guidarono Betti allorché fu chiamato, dall'ottobre del 1939, a collaborare alla preparazione del libro IV (obbligazioni e contratti) del codice civile. Egli raccontò nell'autobiografia d'aver messo «volentieri le sue forze a servizio di questo compito [...] animato dalla convinzione che si dovesse respingere l'orientamento individualistico del vecchio codice e assoggettare l'autonomia privata a limiti ed oneri rispondenti a fondamentali esigenze d'interesse sociale, come quelle della chiarezza e della buona fede, senza tuttavia menomare l'iniziativa individuale»¹⁶. Le proposte da lui formulate per la redazione degli articoli sulla causa, e in particolare il suggerimento – non accolto nel testo definitivo – d'inserirvi

¹³ BETTI, *Teoria generale del negozio* (1994), cit. nt. 3, p. 172. GROSSI, *Scienza*, cit. nt. 4, p. 305 rileva come l'utilizzo bettiano del vocabolo *sviare* rimandi alle elaborazioni giuspubblicistiche in materia di funzionalizzazione dei poteri: risolto inevitabile della «socializzazione» invocata da Betti.

¹⁴ BETTI, *Teoria generale del negozio* (1943), cit. nt. 4, p. 34; ID., *Teoria generale del negozio* (1994), cit. nt. 3, p. 45.

¹⁵ IRTI, *Itinerari*, cit. nt. 4, p. 404 (schermo del dogmatismo; vena anti-normativista [csv. dell'A.]); ivi, pp. 417-418 (aspetti conservatori).

¹⁶ E. BETTI, *Notazioni autobiografiche* (1953), a cura di E. Mura, Cedam, Padova 2014, p. 39. L'A. lamentava la mancata condivisione delle sue idee tra i colleghi: forse a torto, come si evince BRUTTI, *Da Scialoja*, cit. nt. 4, p. 152. Ivi, pp. 159-160 lo stesso Brutti descrive l'obiettivo anti-individualistico perseguito, in sede di codificazione, da Betti, il quale lo illustrò nel saggio *Per la riforma del codice civile in materia patrimoniale (fasi di elaborazione e mete da raggiungere)*, in REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE, *Rendiconti. Lettere*, 74, 1940-41, p. 302.

il parametro dell'*idoneità* della stessa intendendola come rispondenza alle «esigenze fondamentali dell'economia nazionale o del regime corporativo», segnarono un'indubbia convergenza tra la tesi della funzione sociale del negozio e i propositi dirigisti del legislatore fascista¹⁷.

Caduto il regime, il rocambolesco approdo al secondo dopoguerra restituì agli studi un Betti pessimista ma, sul punto che qui interessa, pienamente coerente con l'apertura alla *coscienza sociale* coltivata nelle ricerche privatistiche dei decenni precedenti. E ora, anzi, pronto a misurare quel *credo* sui sentieri dell'ermeneutica¹⁸.

Il sottotitolo del primo volume della *Teoria generale delle obbligazioni* (1953) suonava inequivoco: *Funzione economico-sociale dei rapporti d'obbligazione*. Nella cupa *Prefazione* del 12 maggio 1953 Betti, confidando nel lavoro o nell'«operosa solidarietà altrui» (nell'accezione della *caritas* paolina) quali unici antidoti alla precarietà esistenziale, esortava i giuristi a cimentarsi nel campo delle obbligazioni con la «più alta sensibilità sociale e più intima familiarità» con «l'etica del diritto», considerandone la «funzione economico-sociale» e utilizzando come «chiave» l'«esigenza di cooperazione fra consociati»: ciò specialmente alla luce del totale fallimento di «un'arida analisi formale, astrattamente concettualistica, quale quella proposta dall'indirizzo statalistico e antiteleologico kelseniano»¹⁹. Persuaso che il diritto trovasse la sua ragion d'essere nell'«umana vita di relazione» anziché in un ordine trascendente, Betti criticava Cicu per aver ridotto i rapporti obbligatori al *dover avere* ed essersene così lasciato sfuggire l'«aspetto sociale», vale a dire i profili della *cooperazione* o della *riparazione*. Centrale, nella monografia qui esaminata, era soprattutto il paragrafo che si occupava della *Crisi odierna della cooperazione*. Fenomeno, per Betti,

¹⁷ Per un'acuta analisi del contributo bettiano alla disciplina della causa del contratto nel codice civile del 1942, anche al di là del (mancato) recepimento di proposte puntuali nel testo definitivo, cfr. BRUTTI, *Da Scialoja*, cit. nt. 4, pp. 163-175.

¹⁸ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*. Seconda edizione riveduta e ampliata a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1971 (I ed. 1949), p. 33, per dar conto della portata creativa, oltre che ricognitiva, dell'interpretazione *giuridica*, ne rimarcava l'interazione tra testo e contesto, sfociante nell'elaborazione d'un «diritto vivo diverso»: negarne la «funzione normativa» sarebbe equivalso, a suo parere, a coltivare «l'illusione geocentrica» a dispetto di Copernico. Il parallelismo, in Betti, tra la riflessione sul negozio e quella sull'interpretazione è colto da GROSSI, *Scienza*, cit. nt. 4, p. 304, il quale individua il denominatore comune nell'istanza d'una maggiore «socializzazione». Sulla fiducia, espressa dal Betti dell'*Interpretazione*, nel giurista come interprete della «coscienza sociale» insiste P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), cit. nt. 4, spec. p. 337.

¹⁹ E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni. I. Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d'obbligazione*, Giuffrè, Milano 1953, pp. v-vi.

«dilagante, di fronte al quale il giurista non può e non deve chiudere gli occhi»: esso constava della perdita di *dedizione* al lavoro (il «lavoro avaro» di cui aveva scritto suo fratello Ugo) e di quella esiziale carenza di «colloquio» che stava retrocedendo l'uomo «verso l'animalità». La deriva sembrava, «se non provocat[a], certo favorit[a]» dalla «eccessiva specializzazione degli studi e delle professioni [...]». Il tipo d'uomo che questa nuova barbarie della tecnica educa e promuove è quello dello specialista che sa il fatto suo in un ristretto ramo [...], ma che fuori di quel ramo non ha vivi interessi spirituali né propria personalità e capacità di giudizio: è uomo-massa», *frammento* di uomo, sul quale faceva agevole presa «il pregiudizio edonistico e utilitaristico diffuso dall'individualismo moderno. Assillato da questo pregiudizio, l'uomo medio di oggi va smarrendo sempre più il gusto e il talento di cooperare con autentica dedizione ad opere che lo trascendano e siano destinate a durare oltre la sua effimera esistenza»²⁰.

Il dolente appello ad un umanesimo solidaristico e, per certi versi, anti-moderno può ritenersi l'epilogo della declinazione bettiana della *funzione sociale* nell'area del diritto privato. Una così partecipe *Aufgabe*, peraltro corroborata da una formidabile esegesi tecnica, ingenera nello storico del diritto una duplice suggestione. Retrospectivamente essa evoca il nodo discontinuità / cesura tra funzionalismi 'corporativo' e 'repubblicano'²¹. Sotto questo aspetto, la posizione di Betti presenta affinità con il Filippo Vassalli del 1942-47 che esaltava la funzionalizzazione dei diritti soggettivi innescata dal nuovo codice civile, in grado di «dare della vita stessa una disciplina integrale»²²: a Betti però, più coriaceo nella difesa della sua collaudata impostazione, e certo più appartato, difficilmente potrebbe imputarsi una sottovalutazione dell'impatto della Costituzione sulla codificazione

²⁰ BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, cit. nt. 19, I, pp. 11 (primato della vita di relazione); 12 (critica a Cicu); 28-29 (*Crisi odierna della cooperazione*). L'articolo di Ugo Betti relativo al *lavoro avaro* era apparso su «Il Popolo» del 7 marzo 1953. Sulla centralità del concetto di cooperazione nella teoria bettiana delle obbligazioni si sofferma G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), cit. nt. 4, p. 285, il quale vi ravvisa (ivi, p. 287) uno dei segni della *eterodossia* del giurista di Camerino.

²¹ I. STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica: persistenze ed evoluzioni della storiografia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), p. 283. Di fisiologiche «vischiosità» degli assetti produttivi nel trapasso dal fascismo alla Repubblica parla A. GAGLIARDI, *Il corporativismo fascista*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 157-159.

²² F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», n.s., I (1947), pp. 76-107, poi in F. VASSALLI, *Scritti giuridici*, III/2, Giuffrè, Milano 1960, p. 621. Del brano P. CAPPELLINI, *La forma-codice: metamorfosi e polemiche novecentesche*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012, p. 554 sottolinea la coerenza tra «funzionalizzazione dell'individuo» e corporativismo.

civile e sulle categorie dogmatiche che l'avevano plasmata²³. Se si volge invece lo sguardo al secondo Novecento, residui della lezione bettiana sembrano rintracciabili non solo nella rivitalizzazione di meccanismi di affidamento e cooperativi (le clausole generali, *in primis*), ma anche nella dimensione comunitaria che ha profondamente permeato la civilistica italiana, in chiave ora religiosa (Mousnier, Maritain), ora costituzionale, ora marxista o comunque marcatamente solidarista e progressista²⁴.

Ma è tempo di chiedere ad autorevoli cultori delle scienze privatistiche che cosa resti dei tormenti di Betti e se la locuzione *funzione sociale* enunci, nello scenario del diritto privato attuale, una plausibile ambizione o un'anacronistica velleità.

²³ Così acutamente, rispetto alla posizione di Vassalli, BRUTTI, *Da Scialoja*, cit. nt. 4, pp. 189-190.

²⁴ E. STOLFI, *Ancora su Vittorio Scialoja (ed Emilio Betti)*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, a cura di I. Piro, 7, Libellula, Tricase 2016, pp. 82-85 fornisce convincenti esempi dell'eredità bettiana (effetto anche d'una eterogenesi dei fini) sulla civilistica italiana: tra questi, la «riaffiorante insoddisfazione» verso il predominio delle volontà individuali; la dimensione 'pubblica' e funzionale della causa negoziale. Sull'approccio comunitario presente nei civilisti italiani del secondo Novecento cfr. G. CIANFEROTTI, *Considerazioni sulla sineddoche della persona nella filosofia italiana e sul dualismo tra soggetto e persona nella civilistica del secondo Novecento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), pp. 414-432.

